

**Comunicazione della Commissione — Approvazione del contenuto di un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de «minimis» nel settore agricolo**

(2018/C 425/02)

Il 23 novembre 2018 la Commissione ha approvato il contenuto di un progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Il progetto di regolamento della Commissione è allegato alla presente comunicazione.

Il progetto di regolamento propone di modificare il regolamento (UE) n. 1408/2013 per definire i massimali di aiuto per beneficiario e per Stato membro fino ai quali la concessione di aiuti nel settore agricolo non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto non rischia di falsare la concorrenza.

Dopo attenta analisi la Commissione ha concluso che non vi è rischio di distorsione della concorrenza se il massimale di aiuto che può essere concesso per beneficiario in un qualsiasi periodo di tre esercizi finanziari è aumentato passando dagli attuali 15 000 EUR a 25 000 EUR e se il massimale nazionale applicabile durante lo stesso periodo è aumentato dall'attuale 1 % all'1,5 % della produzione agricola di ciascuno Stato membro, purché non più del 50 % del massimale di uno Stato membro sia concesso ad un singolo settore agricolo («limite settoriale di spesa») e lo Stato membro tenga un registro degli aiuti «de minimis» contenente le informazioni necessarie per monitorare in ogni momento il rispetto di tali massimali.

Tuttavia, il progetto prevede anche la possibilità di non introdurre né un limite settoriale di spesa né un registro di aiuti «de minimis». Per assicurare che in questo caso non vi sia alcun rischio di distorsione della concorrenza, i massimali sono fissati a 20 000 EUR per beneficiario in un qualsiasi periodo di tre esercizi finanziari e all'1,25 % della produzione agricola nazionale per lo stesso periodo.

—

## ALLEGATO

## REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

## del ...

**che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali <sup>(1)</sup>,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento <sup>(2)</sup>,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato») costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. A norma del regolamento (UE) 2015/1588, e in conformità all'articolo 109 del trattato, il Consiglio ha deciso che una di queste categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica. Tuttavia, giova ricordare agli Stati membri che, anche se gli aiuti «de minimis» non si configurano come aiuti di Stato, essi non dovrebbero comportare una violazione del diritto dell'Unione.
- (2) La Commissione ha adottato una serie di regolamenti che stabiliscono norme sugli aiuti «de minimis» concessi nel settore agricolo, il più recente dei quali è il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 e tenendo conto delle differenze nell'uso degli aiuti «de minimis» negli Stati membri, è opportuno adeguare alcune condizioni ivi previste. Il massimale dell'aiuto concesso a un'impresa unica nell'arco di un triennio dovrebbe essere elevato a 20 000 EUR e il limite nazionale all'1,25 % della produzione annua.
- (4) Tenendo conto della necessità crescente di utilizzare gli aiuti «de minimis» in alcuni Stati membri, è opportuno consentire un ulteriore aumento sia del massimale dell'aiuto concesso a un'impresa unica, da elevare a 25 000 EUR, sia del limite nazionale, che passerebbe all'1,5 % della produzione annua, subordinatamente all'adozione di condizioni supplementari necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno. L'esperienza acquisita nei primi anni di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 ha dimostrato che gli aiuti «de minimis» in un determinato settore di prodotti potrebbero comportare una potenziale distorsione della concorrenza e degli scambi. Pertanto, prerequisito per l'utilizzo di un massimale individuale e di un limite nazionale più elevati dovrebbe essere l'applicazione di un limite settoriale, che impedisca agli Stati membri di concedere più del 50 % dell'importo complessivo totale degli aiuti «de minimis» in un qualsiasi periodo di 3 esercizi finanziari per le misure che vanno a beneficio soltanto di uno specifico settore di prodotti. Il limite settoriale dovrebbe garantire che qualsiasi misura che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 non rischi di incidere sugli scambi tra gli Stati membri e/o di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

<sup>(1)</sup> GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU [...] del [...], pag. [...].

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

- (5) Attualmente l'uso di un registro centrale nazionale, per verificare che non siano superati né il massimale individuale né il limite nazionale degli aiuti «de minimis», è lasciato alla discrezione degli Stati membri. Tuttavia, l'uso di un registro centrale diverrebbe necessario negli Stati membri che optassero per un aumento del massimale individuale e del limite nazionale, dato che il limite settoriale, che è un prerequisito per adottare tale opzione, impone un monitoraggio ancora più rigoroso degli aiuti erogati. Per tali Stati membri sarebbe pertanto obbligatorio istituire e mantenere un registro centrale al fine di registrare tutti gli aiuti «de minimis» concessi e verificare in questo modo che non siano superati né il massimale individuale né il limite nazionale o settoriale.
- (6) I criteri per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo per i prestiti e le garanzie dovrebbero essere adeguati di conseguenza per tenere conto dell'aumento dei massimali degli aiuti «de minimis».
- (7) È necessario garantire agli Stati membri che scelgono di avvalersi dell'aumento dei massimali e dei limiti nazionali degli aiuti «de minimis» un periodo di tempo sufficiente per istituire i rispettivi registri centrali per il monitoraggio degli aiuti «de minimis».
- (8) Il periodo di validità del regolamento (UE) n. 1408/2013 termina il 31 dicembre 2020. Il lasso di tempo tra l'entrata in vigore del presente regolamento e la fine del periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 sarebbe pertanto molto breve. Per motivi di economia procedurale e certezza del diritto è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2027 il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1408/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è così modificato:

- (1) all'articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Ai fini del presente regolamento, si intende per “settore di prodotti” il settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

---

(\*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

4. Ai fini del presente regolamento si intende per “limite settoriale” l'importo cumulativo massimo degli aiuti applicabile alle misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, corrispondente al 50 % dell'importo massimo degli aiuti “de minimis” concessi per Stato membro di cui all'allegato II.»

- (2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 3

##### **Aiuti “de minimis”**

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 20 000 EUR nell'arco di un qualsiasi periodo di tre esercizi finanziari.

3. L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di un qualsiasi periodo di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato I.

3 bis In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono decidere che l'importo totale degli aiuti "de minimis" concessi a una impresa unica non possa superare 25 000 EUR nell'arco di un qualsiasi periodo di tre esercizi finanziari e che l'importo complessivo totale degli aiuti "de minimis" concessi nell'arco di un qualsiasi periodo di tre esercizi finanziari non possa superare il limite nazionale stabilito nell'allegato II, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

a) per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di un qualsiasi periodo di 3 esercizi finanziari non può superare il limite settoriale di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

b) gli Stati membri istituiscono un registro centrale nazionale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.

5. I massimali degli aiuti "de minimis" e i limiti nazionali e settoriali, di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini dei massimali degli aiuti "de minimis" e dei limiti nazionali e settoriali di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali degli aiuti "de minimis" e dei limiti nazionali e settoriali di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino i pertinenti massimali "de minimis" o i pertinenti limiti nazionali o settoriali, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.»;

(3) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 100 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 50 000 EUR su un periodo di dieci anni oppure, per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, a 125 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 62 500 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione ai massimali "de minimis" di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3 bis; oppure»;

b) al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 150 000 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito di 75 000 EUR e una durata di dieci anni o, per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 187 500 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito di 93 750 EUR e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione ai massimali "de minimis" di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o paragrafo 3 bis; oppure»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti solo nel caso in cui l'importo totale dell'apporto pubblico non superi il pertinente massimale "de minimis".»;

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il pertinente massimale "de minimis".»;

(4) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Entro il 1° luglio 2022 gli Stati membri che concedono aiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 bis, istituiscono un registro centrale degli aiuti "de minimis" contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da qualsiasi autorità di tali Stati membri. Le disposizioni del paragrafo 1 cessano di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa interessata a un livello superiore ai pertinenti massimali e limiti nazionali e settoriali, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, paragrafo 3 e paragrafo 3 bis, e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al presente regolamento.»;

(5) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento, fatta eccezione per il limite settoriale, di cui all'articolo 3, paragrafo 3 bis. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.»;

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Il limite settoriale di cui all'articolo 3, paragrafo 3 bis, si applica esclusivamente agli aiuti concessi a decorrere dal [1° gennaio 2019].»;

(6) All'articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2027.»;

(7) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## Allegato I

**Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro**

(in EUR)

Stato membro	Importo massimo degli aiuti «de minimis»
Belgio	100 251 042
Bulgaria	48 940 583
Repubblica ceca	60 282 125
Danimarca	129 767 292
Germania	687 676 542
Estonia	10 630 167
Irlanda	92 612 083
Grecia	129 441 708
Spagna	565 246 333
Francia	906 389 083
Croazia	25 705 125
Italia	679 716 500
Cipro	8 469 042
Lettonia	16 122 833
Lituania	32 505 583
Lussemburgo	5 328 250
Ungheria	97 979 375
Malta	1 581 667
Paesi Bassi	337 799 500
Austria	85 697 833
Polonia	276 092 750
Portogallo	84 801 750
Romania	198 666 208
Slovenia	15 523 667

*(in EUR)*

Stato membro	Importo massimo degli aiuti «de minimis»
Slovacchia	28 760 708
Finlandia	50 912 375
Svezia	75 125 875
Regno Unito	385 044 042



## Allegato II

**Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, paragrafo 3 bis, per Stato membro**

(in EUR)

Stato membro	Importo massimo degli aiuti «de minimis»
Belgio	120 301 250
Bulgaria	58 728 700
Repubblica ceca	120 301 250
Danimarca	58 728 700
Germania	825 211 850
Estonia	12 756 200
Irlanda	111 134 500
Grecia	155 330 050
Spagna	678 295 600
Francia	1 087 666 900
Croazia	30 846 150
Italia	815 659 800
Cipro	10 162 850
Lettonia	19 347 400
Lituania	39 006 700
Lussemburgo	6 393 900
Ungheria	117 575 250
Malta	1 898 000
Paesi Bassi	405 359 400
Austria	102 837 400
Polonia	331 311 300
Portogallo	101 762 100
Romania	238 399 450
Slovenia	18 628 400

*(in EUR)*

Stato membro	Importo massimo degli aiuti «de minimis»
Slovacchia	34 512 850
Finlandia	61 094 850
Svezia	90 151 050
Regno Unito	462 052 850